

Roma, 24 giugno 2010

Spett.le  
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche  
Sociali  
Al Signor Ministro On. Maurizio Sacconi  
Via Veneto 56 - 00187 Roma  
Fax 064821207

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Al Signor Ministro On. Altero Matteoli  
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA  
Fax 0644267203

ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile  
Il Presidente – Prof. Vito Riggio  
Viale Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma  
Fax 0644596201

Raccomandata A.R.  
Anticipata via FAX

## **INTERPELLO**

Le scriventi Organizzazioni e Associazioni Sindacali avendo rilevato che alcuni Operatori nazionali, provvedono ad applicare la normativa nazionale ed internazionale sull'impiego dei propri equipaggi, in modo del tutto arbitrario, rivolge la presente istanza affinché venga indicata la corretta interpretazione della richiamata normativa per evitare una disomogeneità di comportamenti che possano incidere anche sulla sicurezza sia dei lavoratori che dei fruitori dei servizi.

Il Regolamento CE 3922/91 al capo Q) disciplina i *“Limiti dei Tempi di Volo e di Servizio e Requisiti di Riposo”*.

In particolare l'OPS 1.1105 disciplina il periodo di servizio di volo (PSV) massimo giornaliero stabilendo al punto 1.3 che *“il periodo di servizio massimo giornaliero massimo di base è di 13 ore”*, mentre al successivo punto 1.4 viene previsto che *“tali 13 ore sono ridotte di 30 minuti per tratta di volo a partire dalla terza tratta, con una riduzione totale massima di 2 ore”*. La citata normativa europea regola al punto 2 le *“estensioni”* stabilendo al punto 2.1 che *“il periodo di servizio massimo giornaliero può essere esteso sino ad 1 ora”*; mentre al punto 2.6 è prevista comunque la possibilità di pianificare l' *“estensione.”*

L'ENAC emanava con delibera 49/08 del 10/07/08, il Regolamento Integrativo al Capo Q dell'Allegato III del Reg. CE 3922/91.

L'art. 4, di tale regolamentazione, rubricato "*Estensione del periodo di volo*" prevedeva la possibilità di superare il limite giornaliero del PSV, indicato nella citata OPS 1.1005 punto 1.3, ai seguenti valori:

- a) 3 ore se l'equipaggio di condotta è incrementato di un'unità;
- b) 5 ore se l'equipaggio di condotta è incrementato di 2 unità.

Dal combinato disposto delle norme citate emergerebbe che l'istituto dell'estensione del limite giornaliero del PSV, avrebbe natura eccezionale essendo, viceversa, normale il PSV stabilito dalla norma europea nelle 13 ore.

Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la richiamata normativa europea preveda anche la pianificazione dell'*estensione* atteso che in tal caso la norma sembrerebbe rivolta a quelle fattispecie "*eccezionali*" che sono preventivamente conosciute dall'Operatore e come tali richiedono necessariamente di superare il limite massimo di PSV.

La natura eccezionale dell'istituto dell'*estensione* viene sistematicamente disconosciuta da alcuni Operatori, i quali assegnano schemi di volo normale al di là del limite massimo di base.

Così facendo l'Operatore non solo supera il limite massimo giornaliero di PSV ma, peraltro, incide anche sulla sicurezza sia dei lavoratori che dei fruitori del servizio.

È opportuno ricordare che l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'Aviazione Civile, già presente nel Reg. 3922/91 laddove all'OPS punto 2 lettera B) veniva stabilito che lo schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo doveva essere conforme "*a tutte le disposizioni supplementari applicate dall'Autorità in conformità delle disposizioni del presente capo al fine di mantenere la sicurezza*", è stato da ultimo ribadito con il Reg. CE 216/08 laddove all'art. 2 è stato stabilito che l'obiettivo principale del medesimo Regolamento è quello di "*mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'Aviazione Civile in Europa*".

Poiché gli stessi Operatori nazionali, attribuiscono alla richiamata normativa un'interpretazione che parrebbe, alle scriventi, non coerente con il contenuto letterale delle norme citate e con i principi a cui le stesse norme sono orientate, appare necessario ed opportuno che gli intestati Uffici provvedano a fornire una corretta interpretazione della normativa citata ed in particolare di quella che regola la possibilità di far ricorso all'*estensione* per superare il limite massimo del periodo di servizio di volo.

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.

FIT CISL  
PILOTI  
A. Cenci

UILTRASPORTI  
PILOTI  
I. Viglietti

UGL TRASPORTI  
PILOTI  
T. Muscolo

UNIONE  
PILOTI  
R. Golabek